



Al Ministro dello Sviluppo Economico

VISTA la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE ed in particolare gli articoli 3, 4 e 5;

VISTA la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

VISTO il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante attuazione della Direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

VISTO il Piano nazionale integrato energia e clima inviato alla Commissione europea in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 con cui sono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO₂, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo della mobilità sostenibile;

VISTA la legge 4 agosto 2017 n. 124, recante *Legge annuale per il mercato e la concorrenza* (di seguito: legge 124/2017), come modificata da ultimo dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 167, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (di seguito: legge 8/2020), con la quale è stato stabilito un percorso per promuovere l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato dell'energia e il rafforzamento delle condizioni competitive del mercato stesso;

TENUTO CONTO che, con la legge 8/2020, sono state apportate le seguenti modifiche e integrazioni all'articolo 1 della legge 124/2017:

- il comma 59 ha previsto la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, del regime dei prezzi regolati del mercato del gas naturale, di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il comma 60 ha stabilito che il regime dei prezzi regolati del mercato elettrico di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (di seguito: d.lgs. 93/2011) cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese e a decorrere dal 1° gennaio 2022 per le microimprese e per i clienti domestici. Il medesimo comma ha stabilito inoltre che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (di seguito anche: ARERA o Autorità) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime date, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti;
- il comma 60-bis ha previsto, in relazione a quanto disposto ai commi 59 e 60, che il Ministro dello sviluppo economico, sentite l'ARERA e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito anche: AGCM), definisce, con decreto da adottare



entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato;

VISTO il decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante *Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale* e, in particolare, l'articolo 11-bis secondo cui l'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (oggi ARERA) è destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato, che sono approvati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della stessa ARERA;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017 che, ai sensi dell'art. 11-bis del decreto legge 35/2005, ha approvato i progetti presentati dall'Autorità a vantaggio dei consumatori di energia elettrica tra i quali il Progetto informazione apertura mercati che mira alla realizzazione di campagne informative relative alla piena apertura dei mercati finali dell'energia elettrica e del gas, alla cessazione dei regimi di tutela, alle garanzie e agli strumenti di capacitazione e tutela disponibili ai consumatori;

VISTO il Rapporto dell'ARERA 1° marzo 2018 117/2018/I/com recante *Monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas - Rapporto al Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi del comma 66, articolo 1, della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2017*;

CONSIDERATO che il suddetto Rapporto dà atto del sostanziale raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1, comma 66, della legge 124/2017 e che nel corso degli anni successivi ulteriori azioni sono state implementate per il rafforzamento degli stessi e, in particolare, la piena operatività del portale delle offerte, l'introduzione dell'automatismo del bonus di energia elettrica e gas di cui al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e l'implementazione di ulteriori flussi operativi nell'ambito del Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129;

VISTO il parere dell'AGCM, formulato ai sensi dell'articolo 22 della legge 287/90 nei confronti del Parlamento e pubblicato il 15 febbraio 2020, sul processo di liberalizzazione dei mercati dell'energia e sulle condizioni per attuarlo dal punto di vista della concorrenza e dei vantaggi per i consumatori;

VISTA la memoria presentata dall'AGCM in Parlamento nell'audizione del 9 luglio 2020, in cui ha ribadito i contenuti e le sollecitazioni di cui al parere sopra indicato;

VISTO il documento di consultazione dell'ARERA 16 giugno 2020 220/2020/R/eel relativo al *Servizio a tutele gradualità per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui all'art. 1, comma 60 della legge n. 124/17* che illustra gli orientamenti dell'ARERA, alla luce delle novità



normative introdotte dalla legge 8/2020, in merito alla regolazione del servizio a tutele gradualità e alle modalità di assegnazione dello stesso, al fine di garantire la continuità della fornitura alle piccole imprese connesse in bassa tensione (diverse dalle microimprese) che non avranno scelto il proprio fornitore a partire da gennaio 2021;

TENUTO CONTO dell'articolo 42-*bis* della richiamata legge 8/2020 con cui, nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, sono stabilite modalità e condizioni per l'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero per la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 settembre 2020 con cui è data attuazione alla previsione del citato articolo 42-*bis*, in combinato con la deliberazione ARERA 318/2020/R del 4 agosto 2020;

VISTO il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante attuazione della Direttiva 2018/2002 sull'efficienza energetica e, in particolare, l'articolo 12 in materia di informazione e l'articolo 8 in materia di diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione al processo di superamento dei regimi di tutela entro le scadenze fissate dal legislatore, in modo differenziato con singole categorie di consumatori, in piena adesione ai principi ed alle finalità connesse alla liberalizzazione dei mercati dell'energia;

CONSIDERATO l'obiettivo di favorire l'ingresso dei clienti del servizio elettrico e gas nel mercato libero e la scelta consapevole del proprio fornitore attraverso azioni volte a incrementare il grado di informazione sulle opportunità del mercato in termini di vantaggi derivanti da pluralità di offerte, trasparenti e confrontabili, e sugli strumenti a tutela dei propri diritti;

TENUTO altresì conto che detto processo deve avvenire in coerenza con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2019/944 e dal Piano nazionale integrato energia e clima che promuovono un ruolo attivo dei consumatori e che il progresso tecnologico nella gestione delle reti e nella generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili consente a tutte le categorie di consumatori di partecipare attivamente al mercato interno dell'energia e alla transizione energetica, in particolare attraverso le forme di aggregazione e di autoconsumo, l'adesione a comunità energetiche e l'adozione di azioni per l'efficienza energetica;

RITENUTO necessario avviare mirate campagne di comunicazione per preparare e sensibilizzare cittadini e imprese sul processo di liberalizzazione e per favorirne l'uscita dal servizio di tutela attraverso l'esercizio del diritto di scelta del fornitore, in modo da rendere sempre più residuale la fornitura assicurata con modalità diverse;



RITENUTO che le specifiche misure per i consumatori - clienti domestici e microimprese - del servizio elettrico e del gas possono essere implementate anche attraverso una aggiuntiva programmazione dei progetti a vantaggio dei consumatori finanziati dal Fondo di cui all'art. 11-bis del decreto legge 35/2005;

RITENUTO opportuno, per quanto riguarda le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica, adottare più decreti ministeriali per tener conto delle diverse tempistiche individuate dal legislatore per le piccole imprese da una parte e i consumatori domestici e le microimprese dall'altra, in modo da calibrare le misure e le modalità sulla base delle loro caratteristiche e alla luce del diverso grado di consapevolezza nonché della diversa consistenza numerica dei suddetti gruppi di utenti;

RITENUTO quindi di adottare con il presente provvedimento misure volte a disciplinare i criteri e modalità per l'ingresso nel mercato dell'energia elettrica al 1° gennaio 2021 delle piccole imprese, dedicando un successivo provvedimento alle disposizioni per l'ingresso nel mercato dell'energia elettrica delle microimprese e dei clienti domestici e, in considerazione della medesima decorrenza del 1° gennaio 2022 prevista dai commi 59 e 60 della legge 124/2017, per l'ingresso nel mercato del gas naturale dei clienti domestici e dei condomini ad uso domestico;

CONSIDERATI la particolare situazione determinata dall'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, le priorità di intervento da fronteggiare e l'impatto negativo che si è determinato in particolare sul segmento delle micro imprese e delle piccole imprese, impegnate adesso e nei prossimi mesi al rilancio delle proprie attività;

RITENUTO opportuno quindi, adottare le modalità più agevoli per dare concreta attuazione alla riforma entro il termine previsto del 1 gennaio 2021;

CONSIDERATO che in data 13 novembre 2020 è stato trasmesso lo schema di decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 1, comma 60-bis, della legge 124/2017 ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato, all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'acquisizione dei pareri di competenza;

SENTITA l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente che si espressa favorevolmente sullo schema di decreto con la delibera del 24 novembre 2020, 497/2020/I/EEL, formulando alcune proposte di modifica;

SENTITA l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che si è espressa positivamente sullo schema di decreto in data 25 novembre 2020 avanzando alcune osservazioni e proposte di modifica;

ACQUISITO il parere favorevole, senza osservazioni, della X Commissione permanente del Senato (Industria, commercio, turismo), reso nella seduta del 22 dicembre 2020;



ACQUISITO il parere favorevole, con osservazioni, della X Commissione permanente della Camera dei Deputati (Attività produttive, commercio e turismo) reso nella seduta del 22 dicembre 2020;

RITENUTO necessario promuovere condizioni concorrenziali tra gli operatori nell'ambito dei meccanismi di transizione dei clienti al libero mercato, alla luce dell'elevata concentrazione dell'offerta riscontrata nel servizio di vendita dell'energia elettrica, nonostante la presenza di un rilevante numero di operatori, individuando forme di attribuzione del servizio di durata predeterminata a medio termine e livelli territoriali di attribuzione del servizio, tali da evitare posizioni dominanti a livello locale, in coerenza a quanto espresso nei citati documenti di ARERA e nei pareri dell'AGCM e quanto osservato anche dalla X Commissione della Camera dei Deputati;

CONSIDERATO che tali caratteristiche sono riscontrate nel documento sulla disciplina del servizio a tutele graduali, emanato da ARERA il 16 giugno 2020 220/2020/R/eel, e che pertanto le piccole imprese che, alla data del 1 gennaio 2021, non abbiano stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato, sarebbero rifornite, a decorrere dalla medesima data e fino all'esercizio di una diversa opzione da parte del cliente finale, attraverso il servizio a tutele graduali disciplinato ai sensi del comma 60 della legge 124/2017;

VISTA la delibera del 24 novembre 2020 491/2020/R/eel con cui l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha definito la disciplina per il servizio a tutele graduali;

CONSIDERATO che l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (di qui in poi ENEA) svolge programmi di sensibilizzazione sulle diagnosi per l'efficienza energetica a favore delle piccole e medie imprese, strumento necessario per acquisire consapevolezza sulla propria domanda di energia e sui modi per renderla più efficiente, anche sotto il profilo del costo complessivo della fornitura e che il Gestore dei servizi energetici (di qui in poi GSE) porta avanti iniziative di comunicazione per la promozione del ruolo attivo del consumatore nell'ambito delle politiche di sviluppo delle fonti rinnovabili;

RITENUTO di tener conto delle osservazioni e delle proposte pervenute prevedendo, in particolare:

- a) che il rapporto di monitoraggio dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente sull'evoluzione del comportamento dei clienti finali, delle azioni di cambio di fornitore, sull'andamento dei prezzi offerti ai clienti finali, sulla trasparenza e pubblicità delle offerte e dei servizi connessi sia elaborato utilizzando le informazioni provenienti dal Sistema informativo integrato;
- b) con riferimento ai criteri e indirizzi per la disciplina del servizio a tutele graduali:
 - i. che sia inserito, ai fini dell'individuazione delle aree, il criterio di omogeneità dimensionale in termini di volumi di energia elettrica oltre a quello di un equilibrato livello di rischio connesso alla morosità dei clienti;



- ii. che sia fissata, in relazione ai tetti alle quote di mercato assegnabili ad un singolo operatore, una soglia di aree aggiudicabili corrispondente ad una quota di mercato massima pari al 35% del volume assegnabile;
 - iii. che specifici meccanismi incentivanti di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi alla morosità di clienti finali siano adottati in presenza di specifiche caratteristiche dei clienti;
- c) di stabilire in 90 giorni dalla conclusione delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio, il termine per l'elaborazione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente di un rapporto sull'esito delle procedure stesse concorsuali.

RITENUTO opportuno inoltre accogliere la raccomandazione relativa al rafforzamento di tutti gli strumenti di informazione e tutela degli interessi dei consumatori e coinvolgere le organizzazioni di categoria rappresentative delle piccole imprese in iniziative per la corretta informazione sulle opportunità presenti sul mercato, sulle modalità di confronto dei prezzi nonché sulle opportunità offerte dalle forme di autoproduzione efficiente e sostenibile, anche alla luce di quanto previsto in materia di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili dall'articolo 42-bis della legge 8/2020;

RITENUTO di affidare la gestione delle procedure concorsuali ad Acquirente Unico S.p.a. in quanto soggetto che gestisce le procedure per la selezione dei fornitori sia nel mercato elettrico che in quello del gas per garantire la continuità della fornitura del servizio e che svolge attività di presidio dei consumatori attraverso l'informazione, l'assistenza nel rapporto con i propri fornitori e il supporto nella risoluzione gratuita delle controversie;

DECRETA

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 60-*bis*, della legge n. 124/2017, individua prime modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas sulla base delle tempistiche di cui all'articolo 1, commi 59 e 60, della medesima legge, delle caratteristiche e della diversa consistenza numerica dei suddetti gruppi di utenti. Il presente decreto individua altresì i criteri e le modalità per tale ingresso nel mercato dell'energia elettrica da parte delle piccole imprese, interessate dalla cessazione del regime di prezzi regolati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Con successivo decreto, sono individuate le modalità per l'ingresso nel mercato dell'energia elettrica e del gas delle altre imprese, non rientranti nella scadenza del 1° gennaio 2021, e dei clienti domestici.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono individuate disposizioni concernenti:



- a. l'avvio di campagne informative destinate alle piccole imprese, alle micro imprese e ai clienti domestici volte a incrementare la consapevolezza del mercato libero dell'energia e a promuovere il loro ruolo attivo nella transizione energetica in linea con gli indirizzi e le disposizioni e della Direttiva 944/2019/UE;
- b. i criteri per il passaggio delle piccole imprese al mercato libero elettrico e l'avvio di specifiche iniziative informative per favorirne l'entrata autonoma e l'esercizio del diritto di scelta del fornitore;
- c. il rafforzamento dei progetti a vantaggio dei consumatori a carico del Fondo di cui all'art. 11-*bis* del decreto legge 35/2005, finalizzati all'informativa sull'apertura dei mercati finali dell'energia elettrica e del gas e al rafforzamento della consapevolezza dei consumatori.

Art. 2

Promozione dell'ingresso consapevole dei clienti finali nei mercati dell'energia

1. Il Ministero dello sviluppo economico, in coordinamento con ARERA, avvia campagne di comunicazione istituzionali e iniziative informative in collaborazione con le organizzazioni di categorie e le associazioni dei consumatori, destinate alle piccole imprese, alle micro imprese e ai clienti domestici finalizzate ad incrementare il grado di informazione sull'esistenza della nuova normativa in materia di apertura del mercato dell'energia, sulle relative scadenze, sugli obblighi e sui diritti nonché sulle opportunità del mercato in termini di vantaggi derivanti da pluralità di offerte, trasparenti e confrontabili, e sugli strumenti a tutela dei propri diritti.
2. GSE S.p.a. ed ENEA elaborano progetti di campagne informative, da sottoporre all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico entro il 31 gennaio 2021, destinate alle piccole imprese, alle micro imprese e ai clienti domestici volte ad informare sulle possibilità di ruolo attivo che il cliente finale può avere nel mercato libero dell'energia e nella transizione energetica al fine di rafforzarne la consapevolezza sui propri comportamenti di consumo e sull'efficienza energetica e di favorirne la partecipazione a forme di aggregazione, di autoconsumo e alle comunità energetiche.
3. L'ARERA, entro 30 giorni dall'adozione del presente decreto, predisporre un progetto per la realizzazione di campagne informative destinate alle piccole imprese relative alla piena apertura del mercato finale dell'energia elettrica, alla cessazione del regime di tutela disposta dalla legge 124/17 al 1° gennaio 2021, alla pluralità di offerte presenti sul mercato e agli strumenti per la loro confrontabilità, ai propri diritti.
4. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 11-*bis* del decreto legge 35/2005, l'ARERA aggiorna ed integra il Progetto informazione apertura mercati di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017, rivolto ai consumatori, che mira alla realizzazione di campagne informative relative alla piena apertura dei mercati finali dell'energia elettrica e del gas, alla cessazione dei regimi di tutela al 1° gennaio 2022, alle garanzie e agli strumenti di capacitazione e tutela disponibili ai consumatori.



5. Per le finalità di cui al presente articolo, il MISE e l'ARERA si avvalgono del supporto della società Acquirente Unico S.p.a., in particolare per la diffusione delle informazioni a beneficio dei clienti finali, nonché per il tempestivo aggiornamento del Portale delle offerte e per la semplificazione delle procedure di conciliazione e trattamento dei reclami.

6. Nel corso del processo di completamento della liberalizzazione dei mercati finali dell'energia elettrica e del gas, ARERA, anche avvalendosi dell'Acquirente Unico, effettua un monitoraggio sull'evoluzione del comportamento dei clienti finali, delle azioni di cambio di fornitore, sull'andamento dei prezzi offerti ai clienti finali, sulla trasparenza e pubblicità delle offerte e dei servizi connessi e valuta l'introduzione di misure regolatorie volte a rafforzare l'efficacia degli strumenti per la confrontabilità delle offerte. Il rapporto di monitoraggio è elaborato utilizzando le informazioni provenienti dal Sistema informativo integrato ogni sei mesi a decorrere dal primo luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2022 ed è trasmesso al MISE ed alle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 3

Criteria ed indirizzi per assicurare alle piccole imprese il servizio di fornitura di energia elettrica al 1° gennaio 2021

1. Le piccole imprese che alla data del 1° gennaio 2021 non hanno stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero sono fornite, a decorrere dalla medesima data e fino all'esercizio del diritto di scelta del fornitore, attraverso il servizio a tutele graduali disciplinato dall'ARERA ai sensi del comma 60 della legge 124/2017, tenuto conto dei seguenti criteri e indirizzi:

- a. l'individuazione dei fornitori del servizio a tutele graduali avviene sulla base di procedure concorsuali svolte dall'Acquirente Unico Spa, disciplinate con modalità volte a favorire la più ampia partecipazione degli operatori alle procedure e ad evitare la concentrazione dell'offerta, mediante l'individuazione di aree territoriali caratterizzate da un equilibrato livello di rischio connesso alla morosità dei clienti e da omogeneità dimensionali in termini di volumi e prevedendo, in un'ottica concorrenziale, la fissazione di una soglia di aree aggiudicabili ad un singolo operatore corrispondente ad una quota di mercato massima pari al 35% del volume assegnabile; tale ultimo limite è da applicare sull'intero territorio nazionale ed in via cumulativa nel caso di più società appartenenti allo stesso gruppo.
- b. il periodo di esercizio del servizio a tutele graduali da parte dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali è di durata definita e non superiore a tre anni, in modo da seguire l'evoluzione del mercato e conseguire il massimo vantaggio in termini di condizioni del servizio;
- c. sono adottati specifici meccanismi incentivanti di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi alla morosità di clienti finali per i quali, in relazione alle loro specifiche caratteristiche, il rischio legato alle ordinarie modalità di recupero risulta particolarmente elevato, i cui costi sono a carico degli aventi diritto al servizio a tutele graduali destinato alle piccole imprese e non gravano sui clienti domestici;



- d. sono previste garanzie a copertura di un eventuale mancato assolvimento del servizio o svolgimento dello stesso in difformità dalle disposizioni previste, che i partecipanti devono prestare;
 - e. fermo restando il monitoraggio di cui al comma 4, sono previste forme di rendicontazione periodica a carico dei soggetti selezionati, secondo un formato omogeneo e chiaro, in particolare sulle condizioni economiche della fornitura e sull'andamento del servizio e sul numero dei clienti riforniti.
2. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'individuazione dell'esercente il servizio a tutele gradualità e del conseguente trasferimento dei contratti dagli attuali esercenti ai nuovi esercenti individuati in esito alle procedure concorsuali, che dovrà completarsi entro e non oltre il 30 giugno 2021, ARERA assicura che non ci siano soluzioni di continuità per i clienti interessati e ingiustificate alterazioni delle condizioni di fornitura, anche con modalità transitorie di fornitura per il tempo strettamente necessario all'avvio a regime del servizio non oltre il 1° luglio 2021.
3. Ciascun esercente il servizio a tutele gradualità è tenuto ad erogare il servizio a tutti i clienti assegnati in esito alle procedure concorsuali nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dall'ARERA. È fatto divieto all'esercente di inserire nel contratto del servizio a tutele gradualità qualsiasi servizio o prodotto ulteriore rispetto alle condizioni contrattuali disposte dall'ARERA.
4. L'ARERA elabora un rapporto sull'esito delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio, per la successiva trasmissione al Ministro dello sviluppo economico e alle Commissioni parlamentari competenti, entro 90 giorni dalla conclusione delle medesime procedure, e fornisce evidenza ai medesimi soggetti del rispetto dei tempi di cui al comma 2 e dell'avvenuto superamento della fase di fornitura provvisoria. La stessa ARERA elabora e trasmette un rapporto periodico sull'attuazione del servizio a tutele gradualità, anche tenendo conto delle informazioni di cui al comma 1, lettera e), che consenta di seguire l'evoluzione dell'ingresso dei clienti sul mercato, e vigila sulla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari.

Art. 4

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto non introduce nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
2. Gli obblighi di pubblicità legale sono assolti mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e con pubblicazione integrale del presente atto sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico www.sviluppoeconomico.gov.it.

Il Ministro dello sviluppo economico